



IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE SCADENZA DEL III TRIMESTRE 2023

L'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette all'imposta e disponendo modalità e termini di versamento diversi da quelli ordinari, con uno specifico meccanismo di integrazione e comunicazione dati da parte dell'Agenzia delle entrate. Nel III trimestre, in particolare, è effettuato il versamento cumulativo per tutte le fatture elettroniche emesse sino a quel momento, qualora l'importo dovuto nei vari periodi sia inferiore alla soglia dei 5.000 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 6 D.M. ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 GIUGNO 2014 → Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

ART. 12 – NOVIES D.L. 34/2019 → Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 4 FEBBRAIO 2021 → Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate (...)

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 42/E DEL 9 APRILE 2019 → Istituzione dei codici tributo (...)

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

- L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene **valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale"** contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.
- Periodicamente (v. box successivo), l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
- L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), **integrati** dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B), all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" (v. box successivo).
- I soggetti Iva possono **verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo** e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, ritengono che una o più fatture oggetto dell'integrazione non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

IL BOLLO SULLE FATTURE

- Per il principio di alternatività IVA/bollo sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:
 - le fatture, note, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
 - le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993).
- Invece, in linea generale, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di **2 euro** (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972), le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:
 - fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
 - escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
 - esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
 - non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO

- **I trimestre** (gennaio, febbraio, marzo): 31 maggio (*);
- **II trimestre** (aprile, maggio, giugno): 30 settembre (*);
- **III trimestre** (luglio, agosto, settembre): 30 novembre;
- **IV trimestre** (ottobre, novembre, dicembre): 28 febbraio dell'anno successivo.

- (*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo semestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro, rispettivamente, il 30 settembre o il 30 novembre.



L'INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo:

- se è valorizzato a "SI" il campo <Bollo virtuale>: considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare ed indicati, per estremi, nell'elenco "A" (non modificabile) sul portale "Fatture e Corrispettivi";
- se sono state emesse fatture elettroniche che **configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione**: l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse (il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente), indicandone gli estremi nell'elenco "B" (modificabile).



PRESUPPOSTI

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta **maggiore di 77,47 euro**. Vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata;
- è stato **valorizzato il campo "Natura"** con uno dei codici: 1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); 5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva)
- **non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo per disposizione normativa**. L'operazione (riga della fattura) - deve riportare nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori: "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni; "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore; "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

INDIVIDUAZIONE DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO:

Fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali): vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

MODIFICHE DEGLI ELENCHI

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. Il contribuente può, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, modificare l'elenco B:

- indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo;
- aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Devono però trattarsi di:
 - fatture trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto "ricevuta di consegna" o "ricevuta di impossibilità di recapito");
 - emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
 - riferirsi al trimestre di riferimento (v. box precedente).





 Save the Date!	Messa a disposizione Elenchi	Data di modifica	Visualizzazione imposta di bollo	Termine versamento
I trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*)
II trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre
III trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
IV trimestre	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio	28 febbraio

VERSAMENTO E SANZIONI

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all'articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella tabella precedente.

Il pagamento viene eseguito tramite l'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" (addebito su Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente) oppure si può usare F24 tradizionale o, per gli enti pubblici, F24EP utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.



Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, **l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.



31 OTTOBRE 2023: termine ultimo per modificare gli elenchi resi disponibili dal 15 ottobre e relativi al III trimestre 2023;

30 NOVEMBRE 2023: termine ultimo per versare l'imposta di bollo dovuta per III trimestre 2023, nonché quella sulle fatture emesse nei trimestri precedenti, se di importo inferiore a 5.000 euro;

04 DICEMBRE 2023: webinar D&P a tema fiscale: *Contabilità IVA e dichiarazione IRAP.*

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>